

COMUNE DI GARZIGLIANA

Variante Generale e di adeguamento al P.P.R del P.R.G.C. Vigente

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

Proposta tecnica del Progetto Preliminare

VAS - Documento di specificazione

**Elaborato
V1**

Cod. Elab. USC: 001111_VAS_SPE

Ottobre 2022

**il Sindaco:
Lidia ALLOA**

il segretario Comunale:

**R.U.P.:
Geom. Eliana Silvia UGHETTO**

**Tecnici Incaricati:
Arch. Guido GEUNA, Arch. Cristina ROSTAGNOTTO, Arch. Giorgio CUCCO**

Delibera di consiglio comunale n. _____ del _____

CLIENTE	COMMESSA	LIVELLO DI PROG	AGGIORNAMENTO
U532	01-PRGC-VG	02-PT-PRE	01

ARCHITETTO GUIDO GEUNA

Via Chisone, 13, Osasco, 10060, (TO) Tel. 0121/097293 - Fax. 0121/091180 P. IVA 07394900018
Indirizzi E-mail: posta@studiogeuna.eu - guido.geuna@studiogeuna.eu



**ARCHITETTO CRISTINA
ROSTAGNOTTO**

ERRE3 STUDIO TECNICO ASSOCIATO, Via Cesare Battisti, 3, Pinerolo, 10064, (TO)
Tel 0121.332315 fax 0121.72022 - E mail erre3studio@live.it - P.IVA 10910350015

ARCHITETTO GIORGIO CUCCO

Via Vescovo F. Rasino, 1, Cercenasco, 10060, (TO) Tel. 3403817340 P. IVA 10323840016
Indirizzi E-mail: giorgio.cucco@outlook.it - giorgio.cucco@studiogeuna.eu



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI
GARZIGLIANA



VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
(art. 17 comma 1° L.R. 56/77 e s.m.i.)

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE

Sommario

PREMESSA.....	3
PARTE PRIMA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ITER PROCEDURALE	6
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	6
Le fasi del processo di Vas	6
La Valutazione durante la formazione del piano.....	6
La Valutazione durante l’attuazione del piano	7
LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	8
CONTENUTI DEL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE (FASE DI SCOPING).....	9
RIFERIMENTI NORMATIVI	9
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE.....	10
PARTE SECONDA – OBIETTIVI, CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E INDICAZIONI PER IL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA VARIANTE AL PIANO	12
Obiettivi e finalità generali del della Variante al P.R.G.C.	12
Contenuti del Rapporto ambientale	16
Contenuti del Rapporto Ambientale – “Indice ragionato”	21
Indicazioni per la redazione del piano di Monitoraggio del P.R.G.C.	24

PREMESSA

La variante generale del Piano Regolatore Generale rappresenta un atto importante per l'Amministrazione Comunale e per la cittadinanza.

In tale contesto si cerca di modificare e migliorare principi ordinatori del paese, caratterizzandone le preferenze, gli scopi e le strategie per adeguarli alle esigenze territoriali ed urbane.

Spesso si chiede allo strumento urbanistico generale di risolvere tutti i mali che l'agglomerato urbano ha accumulato nel tempo, specialmente quelli che la carenza di oculate scelte programmatiche a livello comunale e sovracomunale, ha impedito ed impedisce la possibilità di creare un'urbanistica gradevole dal punto di vista estetico e rispettosa del territorio, dei suoi elementi di pregio e del contesto sociale ed abitativo, creando un ambiente urbano vivibile e stimolante.

Nell'ottica dell'accrescimento culturale, sociale economico ed ambientale del paese, si deve tendere a migliorare le condizioni dei servizi offerti, della mobilità e della qualità della vita, nell'interesse di tutta la cittadinanza, degli operatori economici e delle imprese.

Oggi il piano regolatore deve anche essere "concorrenziale" cercando di offrire sempre più qualità ed efficienza rispetto ai paesi circostanti.

Nell'ambito della predisposizione di una variante generale al Piano Regolatore, come in ogni altro atto che modifica in modo permanente il territorio nel quale viviamo, occorre sempre ricordare che ogni decisione presa, ogni scelta effettuata ha ricadute negli anni successivi che vanno ben al di là della vita del P.R.G.C. stesso e del ciclo vitale dell'uomo.

Ogni modificazione al territorio, ogni decisione di trasformarne una parte antropizzandolo, deve essere decisa con la consapevolezza che le dinamiche che si innescano e gli effetti che si producono restano nel tempo anche per moltissimi anni; ricordando sempre che ogni volta che si scavano le fondamenta di un nuovo edificio c'è la certezza e deve esserci la consapevolezza che quel terreno, che quella parte di territorio ben difficilmente tornerà un giorno quella di prima e che la modificazione è perenne e inciderà significativamente sull'ambiente e sul territorio circostante.

Deve essere ben compreso che è profondamente differente intervenire su un tessuto già antropizzato o ai margini dello stesso, dove i valori da salvaguardare sono quelli architettonici od ambientali di edifici o complessi di edifici di pregio, rispetto ad intervenire su un'area agricola completamente libera da antropizzazioni, avente un assetto agrario e paesistico consolidato nei secoli dalla paziente fatica dell'uomo che l'ha modellato per ricavarne del nutrimento. Nel primo caso (quando si opera su un tessuto totalmente o parzialmente antropizzato) deve essere possibile intervenire anche in modo radicale modificando anche profondamente le preesistenze edilizie con l'intento di migliorare la qualità dell'edificazione, della sua capacità ricettiva e della vita sociale (badando naturalmente a salvaguardare i valori architettonici ed ambientali); nel secondo caso, invece ogni intervento deve essere reso possibile solo quando non vi sono alternative valide alla risoluzione dei problemi. Nelle zone propriamente agricole si deve valutare

attentamente ogni nuova edificazione, anche quelle in funzione della coltivazione dei fondi o per la residenza agricola, cercando e privilegiando sempre soluzioni che non impongano il "consumo" di prezioso ed insostituibile suolo agricolo.

La Regione con la L.R. n. 1/2007 ha voluto sperimentarne alcuni aspetti, ancorché solo procedurali, per saggiare l'applicabilità di procedure di copianificazione e conferenze tra Regione, Province e Comuni per approvare le varianti strutturali ai Piani Regolatori, quali elementi innovativi posti alla base della riforma dell'attuale disciplina urbanistica regionale. Con questa nuova disciplina urbanistica si viene a consolidare tra gli enti un rapporto dialettico più democratico e condiviso.

Il P.R.G.C. del Comune di Garzigliana è stato approvato nel 1989 con DGR 16 maggio 1989 n. 92/28721 e poi modificato con una variante strutturale del 1998 approvata con DGR 6 aprile 1998, n.3-24300.

Il Progetto della prima variante parziale al P.R.G.C. è stato approvato con Deliberazione di C.c. n.17 del 29.05.2003;

In data 26 settembre 2003 è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 il progetto Preliminare della Variante di Adeguamento del PRGC al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).

Con deliberazione del C.C. n. 10 del 24 marzo 2004 è stato approvato il progetto definitivo di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Garzigliana;

Con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 28 febbraio 2005 è stata approvata in via definitiva la quarta variante parziale al P.R.G.C. vigente "parcheggio nel centro storico di Garzigliana" ;

Con Delibera n.21 del 27 settembre 2007 il Consiglio comunale adottava la Variante di Adeguamento del P.R.G.C. alla Legge Regionale sul Commercio;

Il comune di Garzigliana ha approvato, con Deliberazione C.C. n.7 del 30/03/2007, il Progetto Definitivo della Variante Parziale al PRGC n°5 "modifica zona CONTI ed area a servizi Pubblici impianti sportivi", ai sensi del Settimo comma dell'art.17 della LR 56/77;

Inoltre, con delibera del C.C. n. 21 del 27 settembre 2007 è stata adottato il progetto di P.R.G.C. su supporti informatici.

Il comune, con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 26.06.2008 approvava la settima Variante Parziale al P.R.G.C. relativa ai "Sottotetti".

Il percorso di variante generale, di cui questa proposta tecnica è il primo passaggio formale, ha l'obiettivo di aggiornare e non deformare il sistema delle previsioni urbanistiche rispetto ai seguenti temi:

L'esplicitazione di indirizzi strategici che l'Amministrazione comunale ha nella propria programmazione e che nel governo del territorio svolgono un ruolo essenziale.

La risposta alle esigenze di trasformazione urbana e edilizia e la valorizzazione delle potenzialità del territorio.

La revisione del sistema delle regole indirizzato a una maggiore semplicità e organicità normativa.

La specificazione e valorizzazione delle tematiche promosse dai piani sovralocali e in particolare dal Piano Paesaggistico Regionale.

L'aggiornamento alle normative regionali e nazionali.

L'aggiornamento dello stato di fatto e la verifica della attualità di previsioni urbanistiche vigenti non attuate e alla loro coerenza con il quadro strategico in via di definizione.

L'obiettivo generale della pianificazione locale del comune di Garzigliana è quello di garantire la massima salvaguardia del patrimonio e del territorio agricolo, limitando per quanto possibile il "consumo di suolo", utilizzando per nuove edificazioni solo quelle frange o parti di territorio interstiziali o già variamente antropizzate e compromesse; ricucendo le frange del tessuto urbano, predisponendo aree di completamento del tessuto costruito, evitando di prevedere nuove aree di espansione fuori dal perimetro abitato del capoluogo. In estrema sintesi i principali obiettivi e criteri si possono riassumere come segue:

- Conservazione, per quanto possibile, del carattere agreste del paese e del suo territorio;
- Garanzia di un buon livello di servizi e di "vivibilità";
- recupero e completamento funzionale dei nuclei urbano/rurali minori;
- salvaguardia del territorio agricolo (specialmente la zona ad est del paese) evitando il "consumi" di suoli fertili, utilizzando per le trasformazioni edilizie solo aree interstiziali o di scarso valore agricolo e controllando in modo attento lo sviluppo e la crescita delle attrezzature e residenze rurali;
- ubicazione delle previsioni di aree residenziali all'interno del nucleo urbano, in luoghi idrogeologicamente sicuri, in modo da "compattare" l'edificato;
- ottimizzare l'utilizzo dei servizi per ridurre i costi di insediamento,
- recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione agli edifici rurali dimessi e non più utilizzati nel capoluogo e gli edifici più fatiscenti del centro storico;
- incremento in tutto il territorio antropizzato delle necessarie infrastrutture ove carenti o mancanti;
- nessuna previsione di nuovi insediamenti produttivi (artigianali, industriali o commerciali) ammettendo, ove possibile, solo modesti ampliamenti fisiologici di quelle esistenti per ottimizzare e ammortizzare le infrastrutturazioni esistenti, risolvendo al contempo le carenze insediative delle aziende già insediate;
- adozione delle norme di tutela ambientale e territoriale dettate dalla normativa sovra comunale con particolare riferimento al PP.R.

Tutte le politiche di modifica del territorio devono sempre avere l'obiettivo primario della ricerca di una "identità" dei luoghi con il fine ultimo legare gli abitanti al territorio per non snaturare ulteriormente l'ambiente e le peculiarità tipiche del paese rurale.

PARTE PRIMA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ITER PROCEDURALE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Vas rappresenta un utile supporto alla pianificazione e permette di mediare le esigenze socioeconomiche delle comunità con la tutela delle risorse primarie del territorio. E' un processo interattivo che segue e verifica le ipotesi programmatiche al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo territoriale e di sostenibilità ambientale.

In questa logica, la valutazione ambientale strategica contribuisce a definire il bilancio degli impatti conseguenti alla predisposizione e attuazione di un piano o di un programma sull'ambiente.

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce, mediante i suoi articoli, un programma di azioni ed adempimenti che accompagnano il processo di valutazione. L'insieme delle indicazioni è finalizzata a consentire una stretta integrazione e un confronto tra la definizione e il conseguimento di specifici obiettivi di qualità ambientale e il sistema della pianificazione e programmazione.

La metodologia proposta dalla direttiva tende a razionalizzare il processo di formazione e gestione degli strumenti pianificatori e programmatori, a partire dalle iniziali fasi di studio, attraverso la costruzione degli obiettivi e l'analisi delle alternative progettuali poste in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da verificare attraverso il monitoraggio dell'attuazione delle previsioni.

La normativa italiana, in attuazione della Direttiva europea, con i decreti legislativi 4/2008 e 128/2010, di modifica al D.lgs. 152/2006, ha disciplinato il processo di valutazione a livello nazionale.

Le fasi del processo di Vas

Nel caso della Valutazione ambientale strategica, il processo si sostanzia in una successione di fasi che accompagnano il piano o programma dalla formazione all'attuazione. Con riferimento ai contenuti della direttiva, si riporta di seguito la descrizione di tali momenti in relazione agli articoli e commi della direttiva stessa.

La Valutazione durante la formazione del piano

Eventuale Fase di verifica dell'assoggettabilità al processo valutativo (screening)

Per i piani e programmi non rientranti tra quelli per cui la Vas risulta obbligatoria, la verifica di assoggettabilità (screening), da valutarsi caso per caso, stabilisce se il piano o programma possa avere effetti ambientali significativi che richiedano lo svolgimento di una procedura valutativa.

L'autorità procedente richiede all'Autorità competente alla valutazione di esprimersi sulla necessità di intraprendere il percorso valutativo, consultando anche le altre Autorità con competenze ambientali (art. 3, c. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/42/CE e art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Fase di specificazione dei contenuti da inserire nel Rapporto ambientale (scoping)

In caso di Vas, sulla base di un documento che descrive gli obiettivi e le finalità generali del piano (compresi quelli ambientali), le metodologie e le analisi attraverso le quali verrà condotta la valutazione del piano,

l'autorità procedente consulta l'Autorità competente alla valutazione e le altre Autorità con competenze ambientali sulla portata delle informazioni da inserire nel Rapporto ambientale (art. 5, c. 4 della Direttiva 2001/42/CE e art.13, c. 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i).

Fase di formazione e diffusione del piano

Il processo valutativo segue la formazione del piano attraverso la definizione delle azioni e la scelta delle alternative; il processo di redazione e valutazione del piano è descritto nel Rapporto ambientale che contiene anche le informazioni per il monitoraggio delle azioni durante la sua attuazione.

Elaborato il piano e il Rapporto ambientale, l'Autorità procedente ne rende noti i contenuti per il pubblico, che può formulare osservazioni e consulta le altre Autorità con competenze ambientali (processo di partecipazione e consultazione - art. 6, 7 e 8 della Direttiva 2001/42/CE e art. 13, c. 5, 6 e art. 14 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i).

Fase di valutazione del piano

A seguito del processo partecipativo e di consultazione, sulla base delle osservazioni e dei pareri pervenuti in materia ambientale, l'autorità preposta alla valutazione esprime il parere motivato di compatibilità ambientale, prima che il piano sia avviato alla definitiva approvazione (art. 8 della Direttiva 2001/42/CE e art. 15, c. 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i).

Redazione della versione definitiva e approvazione del piano

Sulla base del parere motivato e delle osservazioni e pareri pervenuti l'Autorità procedente predispose la versione finale del piano che è approvata e messa a disposizione del pubblico.

Il provvedimento di approvazione contiene la Dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali abbiano influenzato il processo di piano (art. 9 della Direttiva 2001/42/CE + art. 15, c. 2, art. 16 e 17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i).

La Valutazione durante l'attuazione del piano

Attivazione del sistema di monitoraggio

Durante l'attuazione del piano, il sistema di monitoraggio ne valuta l'efficacia prestazionale attraverso l'utilizzo di specifici indicatori che verificano nel tempo se le linee d'azione previste si realizzano e se sono in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, provvedendo, se del caso, alle necessarie azioni correttive (art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e art. 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i).

LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il percorso di valutazione ambientale di un Piano ha la sua efficacia se affrontato in modo contestuale e integrato con il processo di formazione del piano stesso.

E' quindi necessario che le azioni e gli atti formali siano programmati in modo coerente a tale obiettivo.

Procedimento integrato per l'approvazione del Piano regolatore generale comunale e per le varianti generali (Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977):

Il Comune (1) adotta la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, comprensiva del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS (DCC) (data di avvio della salvaguardia per le parti espressamente individuate in deliberazione, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977)	
La Proposta è pubblicata per 30 gg sul sito informatico del Comune di cui almeno 15 gg per le osservazioni; la proposta è altresì esposta in pubblica visione	Contestualmente alla pubblicazione è convocata la 1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE , alla quale sono invitati l'autorità comunale competente per la VAS e i soggetti con competenza in materia ambientale(3). La Conferenza ha una durata massima di 90 gg entro i quali devono essere forniti gli elementi per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale
Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, il Comune definisce il Progetto Preliminare, comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e sismici, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica	
Il Progetto Preliminare è adottato dal Consiglio Comunale (DCC) data di avvio delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977 su tutto il piano	
Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 gg sul sito informatico del Comune, è esposto in pubblica visione e della pubblicazione sono informati i soggetti competenti in materia ambientale Le osservazioni, sia urbanistiche sia ambientali, devono pervenire nello stesso termine di 60 gg	
Il Comune, valutate le osservazioni e proposte pervenute, definisce la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo che è adottata dalla Giunta Comunale (2) (DGC)	
Il comune convoca la 2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE , alla quale sono invitati l'autorità comunale competente per la VAS e i soggetti con competenza in materia ambientale, che si esprimono in conferenza. La Conferenza ha una durata massima di 120 gg entro i quali devono essere forniti i contributi per la formulazione del parere motivato di VAS	
L'autorità comunale competente per la VAS esprime il suo parere motivato entro i termini concordati in conferenza e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla conclusione della conferenza	
Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati del Progetto Definitivo per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale (DCC) , che si esprime sulle osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta, dando atto di aver tenuto conto del parere motivato e aver recepito integralmente gli esiti della 2° Conferenza ⁴	
Il Piano entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del Comune e trasmesso alla Regione, alla Provincia e alla Città Metropolitana	

CONTENUTI DEL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE (FASE DI SCOPING)

Il Documento Tecnico Preliminare è redatto in modo coerente a quanto riportato nell'allegato VI al D.Lgs 152/2006, nella Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 21-892 Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Il documento di scoping è quindi uno schema operativo del processo di Valutazione Ambientale strategica del PRG e ha lo scopo di definire

- le linee metodologiche ed i principi di riferimento del processo di valutazione;
- i contenuti del Rapporto Ambientale;
- gli strumenti per il monitoraggio in fase di attuazione del Piano.

Il documento di scoping, in coerenza con le direttive nazionali ed comunitarie, è un documento aperto e i suoi contenuti propositivi. La conferenza di pianificazione ha il ruolo di verificare la conformità degli enunciati e di integrare il documento in base alle peculiarità e sensibilità dei singoli enti partecipanti in relazione agli obiettivi e contenuti del Piano.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente processo di Valutazione Ambientale Strategica si poggia sui seguenti riferimenti normativi e di indirizzo:

- Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931, "D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- DGR 22 febbraio 2010, n. 20-13359, Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001).

- D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, "Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza".
- Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- L.R. 14 dicembre 1998, n. 40, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Comunicato del P.G.R 15 dicembre 2000, "L.R. 12.12.1998, n. 40 – Applicazione dell'art. 20 della LR 12.12.1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica";
- Circolare P.G.R. del 13 gennaio 2003, n. 1/PET "Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione - Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 20".

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

I principali soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono l'autorità procedente, l'autorità competente per la VAS supportata dal proprio organo tecnico, i soggetti con competenza ambientale e il pubblico.

Con l'avvio del procedimento di VAS del Piano Regolatore si individuano:

- **Autorità proponente:** Comune di Garzigliana – Consiglio Comunale, referente Ass. urbanistica
- **Autorità procedente** (la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma): Comune di Garzigliana – Ufficio tecnico Urbanistica, responsabile Lidia Alloa;
- **Autorità competente:** ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998: Regione Piemonte – organo tecnico;
- **Soggetti competenti in materia ambientale:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'attuazione dei piani:
 - o **Azienda Sanitaria Locale** – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - o **Agenzia Regionale Protezione Ambiente – A.R.P.A. Piemonte** riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e della l.r. 40/1998, assicurando il proprio supporto anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti istituzionali. Essa è consultata nelle varie fasi del procedimento, secondo quanto previsto dai diversi iter per la formazione dei piani o loro varianti;
 - o **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
 - o **Soprintendenza** per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
 - o **Soprintendenza** per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte;

- **Regione Piemonte** – Settore Valutazione Piani e Programmi (referente per tutti i settori);
 - **Città Metropolitana di Torino** – Area funzionale del Territorio (referente per tutti i settori);
 - **Comuni Confinanti**: Osasco, Macello, Bricherasio, Cavour, Pinerolo.
-
- **Pubblico**: tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni e organizzazioni, che hanno diritto di partecipare alla consultazione pubblica in fase di valutazione ed essere informati sul procedimento.
 - **Pubblico interessato**: è il pubblico interessato dagli effetti ambientali del piano, tra cui rientrano i soggetti portatori di conoscenze specifiche o interessi diffusi o le associazioni ambientali o di categoria che possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze di copianificazione e valutazione.

Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale dal Ministero: Legambiente, WWF Piemonte.

PARTE SECONDA – OBIETTIVI, CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E INDICAZIONI PER IL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA VARIANTE AL PIANO

Obiettivi e finalità generali del della Variante al P.R.G.C.

L'oggetto specifico della variante generale è multiplo riguarda gli adeguamenti obbligatori ai piani sovraordinati, aspetti normativi e pianificatori:

Adeguamento del P.R.G.C. al P.P.R., dalla data della sua entrata in vigore non è possibile procedere all'adozione di varianti generali o revisioni agli strumenti urbanistici che non siano comprensive dell'adeguamento al Ppr. Con apposito Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, la Regione ha dettagliato le modalità per garantire l'adeguamento e la coerenza degli strumenti di pianificazione. In base alle previsioni dell'articolo 46 delle Norme di Attuazione (NdA) del PPR, entro 24 mesi dalla data di approvazione del Piano, i Comuni, le Città Metropolitane, le Province e gli Enti gestori delle aree protette devono adeguare e conformare i propri strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico con una variante generale. L'adeguamento ha comportato la ridefinizione dell'apparato normativo volta al rispetto delle regole e agli obiettivi del Piano Paesaggistico in modo da orientare coerentemente la pianificazione.

Il quadro degli obiettivi specifici proposti dal Ppr costituisce il riferimento per gli aspetti di qualità paesaggistica da individuare differentemente per ciascun ambito di paesaggio. A tal fine nell'Allegato B alle Norme di Attuazione ("Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio") sono riportati gli obiettivi specifici di maggiore rilevanza per la qualità paesaggistica di ciascun Ambito di paesaggio, accompagnati dalle azioni strategiche più opportune per le situazioni che si verificano in ciascuna parte del territorio.

Ai piani, ai programmi e ai progetti di ogni soggetto istituzionale è richiesta la coerenza con il quadro degli obiettivi specifici sopra riassunto, sulla base delle condizioni e delle potenzialità che si riscontrano in ciascuna situazione.

L'*allegato A "Sistema delle strategie e degli obiettivi del piano"* individua strategie e obiettivi generali:

Le strategie si declinano in:

1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
5. Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Le 5 strategie sono poi articolate in 26 obiettivi generali e in 62 obiettivi specifici.

L'*allegato B Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio*, in riferimento specifico al territorio di Garzigliana, individua i seguenti obiettivi specifici di qualità paesaggistica:

Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

1.2 Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale

1.3 Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori;

1.5 Riqualficazione del contesto urbano e periurbano;

1.6 Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali;

1.8 Rivitalizzazione della montagna e della collina;

1.9 Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse.

Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

2.1 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua;

2.3 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo.

Adeguamento del P.R.G.C. al sistema “Urbanistica senza carta” - Dall'anno solare 2022, tutti i nuovi strumenti urbanistici, le varianti generali, dovranno essere redatti secondo le specifiche dell'Urbanistica Senza Carta e al Regolamento 1/R/2017. La variante generale è stata redatta secondo le indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 56/1977, la l.r. 21/2017, la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 1 - 2681 In particolare, per quanto riguarda le tavole di piano, queste sono state consegnate sia sotto forma di tavole allestite (pdf/A) che di livelli informativi che concorrono alla formazione delle tavole (shapefile).

Adeguamento del P.R.G.C. al nuovo regolamento edilizio tipo regionale – quando si redige una variante generale al P.R.G.C. è obbligatorio adeguare il piano regolatore ai nuovi parametri e definizioni uniformi del R.E.T. ai sensi della D.C.R. n. 247-45856, in assenza dell'adeguamento vigono le disposizioni transitorie che recitano: *“Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.”* L'adeguamento consiste nell'intera revisione delle Norme Tecniche di attuazione, di conseguenza, le definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi) del R.E.T., entreranno in vigore all'atto di adozione della variante generale. Si sottolinea che la Parte II – Disposizioni regolamentari in materia edilizia, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 19/1999.

La fase di specificazione della procedura di VAS, di cui all'art. 13 del d.lgs. 152/2006, si applica agli strumenti di pianificazione disciplinati ai sensi della l.r. 56/1977 s.m.i., nel caso specifico la Variante generale al piano regolatore comunale. La variante generale comprende la fase di specificazione (comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. 152/2006), che si svolge quando lo strumento è soggetto direttamente alla fase di valutazione. Tale fase è costituita dalla consultazione dell'autorità competente e dei soggetti con competenza ambientale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, è stato predisposto il documento tecnico preliminare che accompagna gli elaborati preliminari riportanti le

previsioni urbanistico/territoriali. Il documento è stato predisposto secondo l'articolazione indicata dall'allegato VI del d.lgs. 152/2006 e tenendo conto delle indicazioni fornite con la d.g.r. del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 - Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", aggiornato con d.d. n. 31 del 19.01.2017 (Suppl. 2 al BU n. 6 del 9.02.2017).

Perimetrazione centro abitato - L'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i. prevede che il Prg *"determini la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi"*.

La tavola T6 perimetra un centro abitato corrispondente al concentrico e n.6 nuclei abitati corrispondenti alle principali frazioni.

Modifiche cartografiche e normative

la variante generale riconferma tutte le scelte urbanistiche del P.R.G.C. vigente, nello specifico:

- a) è stato ridefinito il perimetro del centro storico includendo in un'unica area normativa le diverse classificazioni di svariati ambiti del centro abitato del capoluogo e delle principali frazioni. Dopo un'attenta analisi morfologica, storica ed ambientale è stato ridefinito il perimetro del centro storico del capoluogo e della località Monte Bruno, classificando tutte le aree esterne agli stessi quali aree di antico impianto contrassegnate con l'acronimo B ai sensi del D.m. 1444/68. La perimetrazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 2 del D.m. 1444/68 che stabilisce che "sono considerate zone territoriali omogenee, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da posizioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi" e dell'articolo 24 della L.R.56/77 s.m.i. Le ex aree contrassegnate con l'acronimo Ai sono state rinominate con gli acronimi: B17 (San Martino ex Ai8), B15 (Regione Conti ex Ai7), B29 e B27 (Regione Alberetti inferiore), B31, B32, B33 (Regione Alberetti Superiori ex Ai3, Ai4, Ai5, Ai6), B23(Regione Case Nuove ex Ai9).
- b) Sono state stralciate le seguenti previsioni normative del P.R.G.C. vigente: area ex F1 per servizi pubblici (Capoluogo), porzione nord area F2, area ex Ar (area agricola di recupero) perché già recuperata ed utilizzata per coltivazioni agricole, area ex G1 (pressi Località Case Nuove).
- c) Sono state riconfermate le aree residenziali di nuovo impianto ancora inedificate poste nel capoluogo C2 (ex C7), C3, C4 (ex C6), B11 (ex B24).
- d) Sono state riconfermate le aree per servizi pubblici ancora inutilizzate porzione ex F2 ora F5, F3, F4, ex F5 ora F2.
- e) L'area ex produttiva contrassegnata con l'acronimo D3 è stata ridenominata FP2 (servizio privato da utilizzarsi al servizio dell'adiacente attività di somministrazione).

La variante inserisce aree urbanistiche di nuovo impianto:

- a) area a destinazione residenziale contrassegnata con l'acronimo C1 con l'adiacente Area per servizi F1 poste nel capoluogo in zona est, incluse in un ambito già totalmente antropizzato e urbanizzato, in pratica si tratta di un'insula all'interno di un complesso già edificato.

- b) Incremento dell'area di nuovo impianto C3 con un lotto inedito prima incluso nell'area di antico impianto (Ai2)
- c) Area agricola speciale contrassegnata con l'acronimo Eb2, posta a nord del concentrico in prossimità del torrente Chisone, si tratta di una destinazione para agricola per allevamento ed addestramento cavalli (maneggio) che avrà carattere temporaneo e limitato al tempo della sussistenza dell'attività stessa.
- d) Ampliamento dell'area produttiva D4 (area lavorazione e stoccaggio di materiali inerti) in prossimità dell'esistente aviosuperficie (ex SP589).
- e) Area per servizi privati in fregio alla Sp158 già piazzola di sosta e manovra automezzi, non genera nuovo consumo di suolo agricolo.
- f) Area per la commercializzazione di prodotti agricoli contrassegnata con l'acronimo Eb3 (area agricola speciale) con carattere temporaneo legato alla sussistenza dell'attività che deve essere limitata alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- g) ampliamento di via IV Novembre per migliorare il collegamento del capoluogo con il cimitero con la dotazione di un tratto di pista ciclo pedonale.

La variante modifica gli aspetti normativi - tutto il corpo normativo è stato rivisto per quanto riguarda i riferimenti al P.P.R., all'adeguamento del R.E.T, inoltre sono stati apportati aggiustamenti e modifiche normative, le più significative sono:

- la revisione di tutto l'apparato normativo riguardante l'assetto idrogeologico e sismico a seguito degli studi del Geologo Fontan, con particolare riferimento alle classi di pericolosità del territorio (ARTICOLO 19 - NORME D'USO DEL SUOLO ASSOCIATE ALLE CLASSI DI IDONEITÀ URBANISTICA (CARTA DI SINTESI)
- È stato rivisto integralmente l'articolo 3 delle N.T.A. "EFFICACIA DEL P.R.G.C. CONDIZIONI GENERALI DI EDIFICABILITÀ, CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO"
- È stato inserito un articolato che riguarda le costruzioni temporanee, ART. 5 - NORME PER COSTRUZIONI TEMPORANEE E CAMPEGGI
- E' stato introdotto un articolo che regola i trasferimenti di edificabilità "ART.24 - TRASFERIMENTI DI EDIFICABILITÀ"
- L'articolo 30 "AREE PER PARCO, GIOCO E SPORT (F)" è stato modificato con la nuova definizione in "DISCIPLINA DELLA DESTINAZIONE D'USO DI PROGETTO AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ED AREE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO (AREE DI TIPO F)"
- È stato introdotto l'articolo 45 per normare le zone gravate da usi civici.
- Tutte le schede d'area sono state aggiornate e completate.

Contenuti del Rapporto ambientale

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono contenute all'interno dell'articolo 13 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*, di cui all'allegato VI, *Contenuti del rapporto ambientale*:

1. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi:

Nel Rapporto ambientale occorre premettere una descrizione relativa allo Stato di Attuazione del PRGC vigente e delle Varianti che sono state apportate nel tempo e la probabile evoluzione del territorio e dell'ambiente in applicazione delle sole previsioni ivi contenute. Per una migliore valutazione dei contenuti degli elaborati devono essere ripresi, all'interno del Rapporto Ambientale i contenuti generali, gli obiettivi e le azioni del piano, oltre agli obiettivi ambientali e le relative azioni previste per conseguirli. Relativamente a queste ultime dovranno essere descritte con le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 5). Occorre effettuare un'analisi di coerenza esterna, verticale ed orizzontale, che metta in evidenza i rapporti con altri Piani o Programmi pertinenti.

Essa dovrà essere illustrata, indicando le motivazioni che hanno portato ad attribuire un certo giudizio di coerenza e potrà essere accompagnata da quadri riassuntivi (tabelle, diagrammi, ecc).

Tra gli strumenti di pianificazione che devono essere presi in considerazione nell'ambito delle analisi di coerenza esterna si segnalano il Piano territoriale regionale (Ptr) e il Piano paesaggistico regionale, che costituiscono i principali strumenti di indirizzo e di governo del territorio a livello regionale e sono finalizzati a orientare le trasformazioni antropiche verso principi di sostenibilità ambientale, paesaggistica, economica e sociale. Tale approccio metodologico ottempera a quanto disposto dall'articolo 15 del Ptr "La Valutazione ambientale strategica" e dall'articolo 6 del Ppr "Valutazione ambientale strategica", laddove precisano che ciascun piano territoriale, locale e settoriale, alle diverse scale, deve misurare la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ppr e del Ptr, così come espressi nelle rispettive VAS.

Per quanto attiene alla coerenza esterna verticale rispetto al Ppr, essa si intende in larga misura espletata nell'ambito dello stesso processo di adeguamento delle varianti dei piani comunali al Piano regionale.

Più nel dettaglio, l'analisi di coerenza esterna degli obiettivi e/o delle azioni dello strumento urbanistico locale con gli obiettivi del Ppr dovrà essere sviluppata assumendo quale riferimento gli obiettivi generali elencati nell'Allegato A "Sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano" alle Norme di Attuazione (NdA).

La strategia 1 "Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio", strettamente incentrata sulla tutela del paesaggio, non dovrà essere presa in considerazione, in quanto si intende già perseguita con il processo di adeguamento stesso.

Per quanto concerne le strategie 2 "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica", 3 "Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica", 4 "Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva" e 5 "Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali e delle politiche sociali", considerata l'entità delle problematiche e dei temi trattati dal Ppr, che opera a una scala di

riferimento nettamente superiore a quella della pianificazione locale, potranno essere esclusi dall'analisi di coerenza gli obiettivi generali:

- che risultano estranei ai contenuti delle varianti di adeguamento, assumendo quale criterio di selezione il principio di adeguatezza;
- che sono focalizzati esclusivamente sul contenimento degli impatti prodotti dal perseguimento delle suddette strategie sul paesaggio.

Essendo il quadro strategico del Ppr comune al Ptr, in caso di adeguamento al Ppr si intende assolta anche la verifica di coerenza esterna rispetto al Ptr, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE, che chiede di non duplicare i processi di valutazione e le analisi a essi finalizzate.

2. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma:

Il Rapporto ambientale deve fornire la caratterizzazione dello stato attuale per le singole matrici ambientali interessate dalle azioni di piano (suolo, acqua, aria, biodiversità, flora e fauna, popolazione e salute umana, beni materiali e patrimonio culturale, paesaggio).

Dovranno essere fornite informazioni in merito all'uso e alla necessità di risorse (consumo suolo; dotazione di servizi; dotazioni infrastrutturali con particolare attenzione alla necessità di ulteriori approvvigionamenti idrici, energetici, alla localizzazione e alla capacità della rete fognaria, alla localizzazione e alle caratteristiche del sistema di depurazione) e dati relativi alla popolazione residente, alla popolazione insediabile con l'attuale piano e con le nuove previsioni. L'analisi territoriale deve essere finalizzata ad evidenziare le sensibilità ambientali e le criticità, relativamente a queste ultime la revisione dovrebbe avere come finalità la risoluzione o per lo meno il non peggioramento. In relazione a questi aspetti si veda anche quanto indicato ai successivi punti 6 e 7. Ai fini della costruzione dello scenario di riferimento dovrebbe essere descritta l'evoluzione del territorio a seguito dell'attuazione di quanto previsto dal solo PRGC vigente senza la nuova pianificazione come già indicato al punto 1.

3. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate:

Il Rapporto Ambientale deve illustrare le caratteristiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalla revisione oltre che fornire un quadro conoscitivo della situazione ambientale, culturale e paesaggistica dell'intero territorio comunale, evidenziando eventuali criticità, per poi focalizzarsi su quanto pertinente alla Revisione generale, ossia gli aspetti su cui si ritiene essa abbia un'influenza con le sue azioni. La descrizione e classificazione del territorio deve avere la finalità di non limitarsi ad una attività di tipo accertativo, ma di essere una valutazione tecnico discrezionale delle risorse, delle opportunità, e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio in modo da definire anche i limiti alle trasformazioni del territorio ed al suo utilizzo. In relazione alla scelta di suddividere il territorio comunale in ambiti per evitare che tale modalità possa far perdere il quadro d'insieme degli interventi, del raggiungimento degli obiettivi e dell'entità degli impatti si chiede di fornire un quadro complessivo/riassuntivo. Nel RA deve essere evidenziata la presenza

di zone di particolare rilevanza ambientale (SICZPS) e se con gli interventi previsti con la revisione del piano si abbiano delle incidenze su di esse. Si richiede inoltre che le considerazioni relative alla Verifica di compatibilità acustica degli interventi siano tenute in conto e facciano parte delle analisi di compatibilità da inserire nel Rapporto Ambientale.

Con particolare riguardo all'aspetto dell'adeguamento del Piano al Ppr, restringendo quindi il punto di vista ai temi paesaggistici, pare evidente che le analisi del Piano paesaggistico regionale costituiscono il principale riferimento per la descrizione e la valutazione della componente paesaggio.

La documentazione del Piano fornisce, infatti, un supporto informativo idoneo a descrivere e interpretare il sistema paesaggistico dei territori comunali oggetto di pianificazione, nonché ad inquadrarlo in un contesto di scala superiore. Tale operazione è finalizzata a identificare sia le componenti del paesaggio che, in ragione della loro rilevanza e della loro stabilità, lunga durata e riconoscibilità, costituiscono punti di forza da salvaguardare e valorizzare, sia le componenti maggiormente compromesse dall'attività antropica che rappresentano fattori di rischio o degrado.

Alla luce di quanto sopra, l'inquadramento dello stato dell'ambiente svolto nel RA potrà pertanto non contemplare la trattazione specifica della tematica paesaggio, che costituisce oggetto della variante stessa. Il Rapporto ambientale potrà rimandare esclusivamente agli elaborati di variante che illustrano, sia in termini descrittivi, sia in termini grafici, il sistema paesaggistico comunale.

- 4. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:**

Il Rapporto dovrà individuare, anche attraverso la consultazione delle banche dati comunali, provinciali e regionali, le aree sensibili (Aree umide, corridoi ecologici, piccoli lembi di verde, aree di risorgiva, aree di rispetto di pozzi, ecc.) e le eventuali criticità ambientali (siti in bonifica, discariche, cave, raccolta, depurazione e scarico dei reflui, ecc.) descrivendo con adeguato dettaglio lo stato attuale delle matrici che hanno subito gli impatti. Il Rapporto dovrà evidenziare, supportato da idonea cartografia, l'estensione di tali aree ed indicare l'uso attuale del suolo e quello previsto dalla Revisione al P.R.G.C. Si ritiene opportuno vengano condotti approfondimenti relativamente alla presenza di zone di pregio o di naturalità residuali ai fini dell'individuazione di una possibile rete ecologica.

- 5. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale:**

Occorre evidenziare quali obiettivi di protezione ambientale, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale, pertinenti alla revisione del Piano, siano stati assunti e deve essere indicato il modo in cui se ne è tenuto conto nell'elaborazione del piano. Tali obiettivi, di carattere sovra locale, devono dunque essere tradotti a livello locale, contestualizzati ed attuati, precisando come verranno perseguiti. Si ricorda che essi devono essere misurabili e per valutarne l'efficacia occorrerà definire delle soglie di compatibilità e definire dei target. Si ritiene che il documento, al fine di fornire chiara evidenza degli obiettivi e delle azioni, debba corredarsi di un quadro che permetta di associare a ciascun obiettivo le rispettive azioni che ne consentano il perseguimento, nonché individui gli indicatori di monitoraggio che accompagneranno il percorso di attuazione del P.R.G.C. L'analisi di coerenza interna, in cui si devono mettere in relazione obiettivi ed azioni e si verifica che le azioni individuate permettano il raggiungimento degli obiettivi, deve consentire anche la verifica che obiettivi ed azioni non siano in contrasto

6. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste:

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un capitolo in cui vengono descritte le alternative di piano che sono state individuate in base ai diversi obiettivi ed azioni prefissati. Questo capitolo costituisce una parte importante del processo valutativo del piano: si devono evidenziare e specificare le motivazioni che hanno indotto ad intraprendere un obiettivo/azione di pianificazione rispetto ad una alternativa.

7. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi:

Il Rapporto dovrà presentare, con adeguato approfondimento, un'analisi di tutti gli impatti sulle componenti ambientali interessate dalle azioni previste con la Revisione. Tali analisi potrà, per esigenze di chiarezza e trasparenza, dotarsi di schemi riassuntivi che permettano di verificare per ciascuna azione la tipologia e l'entità dell'impatto. Per quanto concerne le modifiche finalizzate all'adeguamento al Ppr, queste perseguono la coerenza con le politiche promosse dal Piano regionale, nonché l'ottemperanza ai disposti del suo apparato normativo, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio piemontese. Considerato, altresì, che la dimensione ambientale ha rivestito nella definizione e nell'articolazione dei contenuti del Ppr un ruolo di rilievo, in quanto essa concorre a determinare la qualità del paesaggio, si ritiene che le trasformazioni indotte dall'attuazione di tale tipologia di variante non potranno determinare impatti negativi sul sistema ambientale e paesaggistico dei Comuni oggetto di adeguamento.

8. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma:

Descritti gli impatti derivanti dall'attuazione del piano occorrerà quindi descrivere le misure individuate di mitigazione e compensazione degli effetti del piano. Il Rapporto Ambientale dovrà dunque esplicitare le eventuali misure che si intendono avviare per limitare e compensare gli impatti negativi previsti. Ciascuna misura dovrà essere specificata indicando le azioni, aggiuntive, da prevedersi in fase di attuazione del piano stesso. Si rammenta che, anche per queste misure, sarà opportuno prevedere il monitoraggio.

9. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

Si osserva che poiché l'art. 18 del D. Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 definisce il monitoraggio come fase integrante della Valutazione Ambientale Strategica si ritiene tale aspetto fondamentale. Il monitoraggio deve permettere di valutare la rispondenza delle azioni agli obiettivi e tenere sotto controllo gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni, al fine anche di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell'attuazione.

10. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Contenuti del Rapporto Ambientale – “Indice ragionato”

In questo paragrafo si ipotizza la struttura del Rapporto Ambientale enunciando i contenuti e l'articolazione che saranno alla base del documento. Tale struttura potrà subire approfondimenti e integrazioni nel corso della stesura a seconda delle necessità che emergeranno.

1. PREMESSA – contenuti e obiettivi generali del Piano

Una prima parte introduttiva descriverà l'oggetto e la natura della Valutazione Ambientale Strategica indicandone gli obiettivi generali e il quadro normativo specifico di riferimento. Vi saranno indicazioni riguardanti il percorso integrato tra Piano Regolatore Generale/Valutazione Ambientale Strategica/Valutazione d'Incidenza e le modalità di coinvolgimento e partecipazione.

2. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE - quadro conoscitivo di riferimento

In questa parte il R.A. metterà in evidenza i caratteri territoriali del Comune, con particolare attenzione agli abiti oggetto di pianificazione.

Verranno indicati i vincoli e le fasce di rispetto, le infrastrutture lineari e puntuali, gli impianti di produzione di energia, le attività produttive, la struttura insediativa del Comune. Saranno analizzati gli ambiti di maggiore rilevanza ambientale. In particolare verranno considerate le presenti componenti ambientali e le loro interrelazioni: biodiversità, flora e fauna, popolazione, suolo, acqua, aria, salute umana, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio.

Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente di Garzigliana verranno delineati attraverso tre strumenti, conoscitivi e descrittivi dei fenomeni e dei processi che interessano il territorio.

Gli strumenti conoscitivi utilizzati saranno:

1. l'analisi dello stato ambientale attraverso un set di indicatori
2. l'analisi sintetica dei servizi ecosistemici del territorio non antropizzato attraverso modello GIS
3. studi analitico - descrittivi dei fenomeni territoriali attraverso approfondimenti settoriali, letteratura e conoscenza dei luoghi. In particolare verranno approfonditi:
 - assetto e dinamiche di funzionamento dei sistemi insediativi popolazione, attività economiche e produttive
 - il sistema agricolo e agroforestale
 - infrastrutture delle mobilità
 - analisi dei fattori ambientali
 - il sistema dei suoli
 - la carta di fattibilità geologica
 - rifiuti
 - rumore
 - inquinamento elettromagnetico
 - aspetti energetici
 - descrizione e interpretazione del sistema paesaggistico

3. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sarà necessario individuare l'elenco degli obiettivi di sostenibilità che il Piano deve prefiggersi di raggiungere. Tali obiettivi, confrontati con i criteri di compatibilità, sono utili a verificare quanto gli interessi ambientali siano stati presi in considerazione.

4. SCENARIO DI RIFERIMENTO PER IL PRGC

Per scenario di riferimento si intende il probabile quadro evolutivo dello stato ambientale senza l'attuazione del Piano. La valutazione degli effetti ambientali del PRG deve essere anche in relazione allo sviluppo che il territorio avrà a seguito di decisioni, iniziative, risorse di livello differente da quello comunale e indipendentemente dalle previsioni di trasformazione. Questo scenario di riferimento è determinato da investimenti, piani e programmi sovraordinati (provinciali, regionali, nazionali) e dalla naturale evoluzione delle varie componenti naturali e socio- economiche del territorio nel quinquennio di validità del Piano.

5. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Questa parte è di fatto un report delle azioni e dei risultati del percorso di consultazione e coinvolgimento dei vari soggetti interessati nel processo. In particolare verranno messi in evidenza gli apporti e i contenuti che tali momenti hanno portato alle scelte di Piano.

6. LE AZIONI DI PIANO E LE ALTERNATIVE

Verranno individuati i contenuti e gli obiettivi principali previsti dal PRGC per delineare uno scenario strategico di riferimento alle politiche territoriali locali.

Inoltre si farà un confronto fra le alternative di piano con le modalità con cui sono state affrontate le singole tematiche ambientali in considerazione degli obiettivi e indirizzi di sostenibilità e sviluppo dichiarati. Vi sarà una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste

Si analizzeranno uno ad uno gli ambiti di trasformazione indicando le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche e le previsioni, gli impatti, le mitigazioni e le compensazioni previste.

7. ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PRGC

Si analizzerà il rapporto tra il PRGC di Garzigliana e altri pertinenti piani o programmi verificando la coerenza degli obiettivi del Piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinata a livello regionale e provinciale e controllando le interferenze con siti di rete natura 2000. Si evidenzierà infatti qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Si verificherà se vi sono obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e si indicherà il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Inoltre si esaminerà la coerenza con la pianificazione comunale dei territori confinanti.

8. PRG - POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Si valuteranno i potenziali effetti complessivi sull'ambiente attraverso la definizione delle matrici di impatto ambientale. Si analizzeranno tutti i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Si considereranno tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Sarà necessario individuare se vi sono interferenze sulle aree sensibili che creano criticità e vulnerabilità.

La trattazione dei potenziali effetti che conseguono l'adeguamento del Piano al Ppr, potrà essere ricondotta a una sintetica disamina finalizzata a dimostrare l'eventuale mancata sussistenza di risorse (acqua, suolo, natura e biodiversità, ...).

9. MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Si indicheranno le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano. Una volta enunciati i principi adottati, si indicherà il disegno strategico delle aree di pregio ambientale attraverso azioni di riparazione ecologica volte al recupero dei valori in perdita.

10. ANALISI DI COERENZA INTERNA

Sarà necessario verificare la coerenza delle scelte del piano e delle azioni di mitigazione e compensazione con gli obiettivi urbanistici e di sostenibilità ambientale prefissati.

11. VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Ai sensi dell'art. 44 della LR n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", Il R.A. comprende anche i contenuti della Valutazione di Incidenza per i due SIC interni al territorio di Bardonecchia in conformità con l'allegato D della LR 19/09, individuando i principali effetti del piano, se presenti, e gli obiettivi di conservazione.

12. SISTEMA DI MONITORAGGIO DI PRG

Verrà individuata la struttura del sistema di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio e dei valori attuali. Vi sarà una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Anche questa parte avrà una forma autonoma in modo da essere estrapolabile dal RA e pubblicabile separatamente.

13. SINTESI NON TECNICA

Al Rapporto Ambientale viene allegato un documento che ne sintetizza i contenuti principali con un linguaggio non tecnico al fine di rispondere all'obiettivo di essere anche uno strumento divulgativo.

Indicazioni per la redazione del piano di Monitoraggio del P.R.G.C.

Il sistema di monitoraggio deve essere organizzato in modo da poter misurare fin dalle prime fasi di attuazione del PRG le dinamiche di evoluzione delle matrici e componenti ambientali e socioeconomiche indagate. Esso prevede una fase di analisi dello stato ante piano che rappresenta il punto di partenza e di riferimento dei successivi step di verifica. Inoltre il sistema di monitoraggio deve definire nella fase di programma i risultati attesi, traducendo gli obiettivi nei valori teorici finali degli indicatori. Infatti, oltre ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, garantisce la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare eventuali impatti negativi e opportune misure correttive.

Gli indicatori che verranno individuati nel Rapporto Ambientale saranno suddivisi in:

- indicatori di contesto (c): finalizzati alla costruzione del quadro conoscitivo del rapporto ambientale;
- indicatori di processo (pr): finalizzati alla costruzione del quadro evolutivo per il monitoraggio, atti a valutare il livello di attuazione del piano e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi;
- indicatori direttamente utilizzati per valutare gli effetti dell'attuazione degli Ambiti di Trasformazione (at).

Nelle varianti di adeguamento al Ppr, la scelta degli indicatori potrà prescindere dall'individuazione di specifici indici afferenti alla componente paesaggio.

Solo nell'eventualità in cui l'ottemperanza ai disposti normativi del Piano regionale comporti la rilocalizzazione di previsioni vigenti non attuate, il set di indicatori dovrà includere un indice finalizzato a monitorare le ricadute derivanti dall'attuazione della variante sulla qualità scenica del paesaggio e sul suo livello di organizzazione (Indice di variazione della percezione paesaggistica).

Nei Comuni connotati dalla presenza di belvedere, vale a dire di punti di vista privilegiati idonei a consentire visuali ampie e profonde, l'indicatore sarà mutuato dall'omonimo indice definito nel Piano di monitoraggio del Ppr. Diversamente, dovranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. In entrambi i casi il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e corrispondenti a soglie temporali successive. Il confronto visivo di tali rilievi dovrà consentire di valutare le trasformazioni indotte dall'attuazione della variante sull'immagine dei luoghi, nonché la capacità dello strumento di piano di tutelare immagini espressive dell'identità locale o di mitigare impatti e pressioni.

Nonostante la soggettività implicita nel concetto stesso di percezione, il giudizio qualitativo a cui dovrà condurre la valutazione di tale indicatore potrà fondarsi sulla verifica di parametri sufficientemente oggettivabili e di facile lettura, quali l'ampiezza e la profondità del campo visivo, la varietà e la ricchezza dell'immagine percepita (forme, colori, tessiture), l'interferenza con elementi di detrazione o di ostruzione visiva.

Nei Comuni connotati dalla presenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovrà essere contemplato anche un indicatore

finalizzato a valutare lo stato di conservazione di tali beni. Si richiama a tal fine l'omonimo indice messo a punto nell'ambito del Piano di monitoraggio del Ppr. Tale indicatore dovrà valutare, a scala comunale, l'integrità dei valori che hanno condotto al riconoscimento e all'istituzione dei singoli beni paesaggistici, ossia la loro permanenza o compromissione in relazione alle trasformazioni indotte dall'attuazione della variante, rammentando come il Codice, all'articolo 131, comma 4, disponga che "La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6 [ovvero lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale], qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari".

Il principale riferimento per la costruzione dell'indicatore sarà costituito dalle schede relative ai singoli beni paesaggistici incluse nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte, che citano il riconoscimento del valore dell'area riportato dai dispositivi di tutela ed effettuano una valutazione, riferita allo stato attuale, della sua permanenza/trasformazione.

La fase di monitoraggio *in itinere* è rappresentata dalla redazione di report periodici che devono riportare i valori analizzati e confrontarli con la situazione ante piano, l'evoluzione del fenomeno, i risultati attesi, sia a piano attuato sia relativamente alla specifica fase di attuazione.

E' necessario che il sistema normativo del PRG preveda la redazione di un regolamento comunale, *Programma di monitoraggio del PRG*, che definisca i seguenti aspetti relativi alla fase di attuazione del Piano:

1. attribuzione delle competenze e obblighi relativi alle attività di monitoraggio: soggetto operativo e responsabile del procedimento;
2. strumenti, contenuti e periodicità della relazione di monitoraggio;
3. strumenti di comunicazione dei risultati del monitoraggio;
4. momenti e attività di partecipazione;
5. procedure per attivare azioni correttive in risposta a criticità rilevate (distanza tra valori rilevati e valori attesi).

1. Attribuzione delle competenze

E' necessario definire il soggetto responsabile delle attività di monitoraggio. Il compito è quello di effettuare regolarmente i rilievi e redigere la relazione periodica di monitoraggio. Nella fase iniziale si dovrà organizzare il reperimento dei dati garantendosi necessariamente la conformità durante tutto il periodo di validità del Piano. A tal fine dovranno essere eventualmente stabiliti accordi o convenzioni con gli enti esterni e con i settori interni al comune fornitori dei dati (arpa, ente per la raccolta rifiuti, anagrafe, attività produttive ...) stabilendo la periodicità e la qualità dei dati stessi. Il soggetto responsabile del monitoraggio ha l'obbligo di relazionare i risultati secondo quanto definito nei punti successivi.

2. Strumenti, contenuti e periodicità della relazione di monitoraggio

Per raggiungere la sua piena efficacia nel processo di attuazione del PRG, il monitoraggio deve prevedere dei momenti cadenzati di rilievo che forniscano, attraverso la stesura di una relazione di monitoraggio, lo stato in atto e la valutazione rispetto alle previsioni e gli eventuali scostamenti.

Un buon sistema di monitoraggio deve permettere di avere un controllo dei fenomeni in tempo reale e con poche risorse. Controllo che potrebbe essere utile non solo alle scadenze previste dal programma stesso, ma anche in altre occasioni nelle quali l'Amministrazione deve valutare interventi, programmi, varianti agli strumenti urbanistici.

Al fine di semplificare il compito del soggetto responsabile del monitoraggio a cui dovrebbe essere richiesto di redigere tali rapporti, periodici e non, è possibile costruire attraverso l'utilizzo delle banche dati, precedentemente predisposte, procedure semi automatizzate di elaborazione degli indicatori e di redazione di *Certificati di Monitoraggio* che possono riportare in maniera più o meno aggregata i risultati. In questo modo il responsabile del procedimento dovrà solo controllare la corretta immissione e aggiornamento dei dati, che in alcuni casi potrà avvenire in modo automatico, per avere il report degli indicatori.

L'idea di sistematizzare le procedure di elaborazione dei dati si basa sull'utilizzo delle potenzialità dei GIS che potrebbe controllare non solo i dati urbanistici. In questo modo aggiornando costantemente le banche dati la fase di elaborazione e controllo degli indicatori diventa rapida e semplice.

3. Strumenti di comunicazione dei risultati del monitoraggio

Il programma di monitoraggio deve inoltre stabilire le modalità di comunicazione dei risultati periodici al fine rendere trasparente il processo di attuazione del Piano.

4. Momenti e attività di partecipazione

Inoltre è possibile prevedere un proseguimento delle attività di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza in due direzioni non alternative: la prima definendo un calendario di attività volte a mantenere attiva la comunicazione e la partecipazione con la cittadinanza e con enti e associazioni, al fine di non disperdere l'esperienza acquisita durante la formazione del piano; la seconda è relativa ad aspetti e criticità particolari, fotografati dalla relazione di monitoraggio periodica che si ritiene utile comunicare al fine di prevedere politiche di intervento condivise e aumentare la consapevolezza delle ripercussioni ambientali dei comportamenti singoli (per esemplificare: sensibilizzazione alla raccolta differenziata, favorire la mobilità non veicolare,...).

5. Procedure per attivare azioni correttive in risposta a criticità rilevate

E' necessario prevedere il programma di monitoraggio le modalità per attivare le azioni correttive in caso che si siano riscontrati gravi situazioni di distanza tra valori rilevati e valori attesi.

La relazione di monitoraggio deve contenere quindi anche una valutazione delle cause che possono avere determinato uno scostamento rispetto alle previsioni ed indicazioni per l'eventuale riorientamento delle azioni, siano prodotte con periodicità annuale. Le relazioni possono essere utilizzate quale supporto delle valutazioni dell'Amministrazione Comunale in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza.

E' necessario definire le competenze del responsabile del procedimento, le tempistiche per la comunicazione delle criticità agli organi istituzionali (Giunta o Consiglio Comunale), la verifica tecnica dei tempi e dei modi delle azioni correttive intraprese.